### Tribunale di Taranto, 09/05/2023, n. 1067

## Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 3.2.2023, (*omissis*), premesso di lavorare alle dipendenze del (*omissis*) e del merito quale docente a tempo determinato e in particolare di avere prestato servizio nellâ??anno scolastico 2022/2023 dal 15.9.2022 sino alla data della domanda con scadenza contrattuale al 30.6.2023, chiedeva condannarsi detto (*omissis*) allâ??attribuzione della â??carta elettronica per lâ??aggiornamento e la formazione del docenteâ?• di cui allâ??art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 in relazione al suddetto anno scolastico e allâ??adozione di ogni conseguente provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione. Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.

Allâ??odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

# Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente, deve esaminarsi lâ??eccezione, sollevata dal convenuto, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, lamentandosi in ricorso un pregiudizio derivante da un atto correlato allâ??esercizio di poteri autoritativi al fine di ottenerne la rimozione degli effetti, e così configurandosi in capo allâ??istante una posizione di mero interesse legittimo.

Lâ??eccezione Ã" infondata, in quanto viceversa nella presente controversia, rivendicandosi il diritto ad un beneficio economico, vengono in questione atti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dellâ??art. 5 co. 2 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dellâ??art. 63 co. 1 d.l.vo cit.: cfr. (con riferimento a casi analoghi) Cass. Sez. Un. 23.7.2014 n. 16765 e Cass. Sez. Un. 8.2.2011 n. 3032.

Ancora in via preliminare, deve esaminarsi lâ??eccezione, sollevata dal convenuto, di estinzione del diritto per prescrizione.

Lâ??eccezione Ã" infondata.

Premesso che nella specie trova applicazione il termine breve di prescrizione quinquennale di cui allâ??art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente â?? ad anno o in termini  $pi\tilde{A}^I$  breviâ?•, bench $\tilde{A}$ © con le peculiari modalit $\tilde{A}$  attuative previste dalla legge e di cui si dir $\tilde{A}$  oltre, deve evidenziarsi che tempestiva si rivela la notifica del ricorso

giudiziale, siccome intervenuta entro il quinquennio decorrente dalla data (1.9.2022) di inizio dell $\hat{A}$ ? anno scolastico in relazione al quale il beneficio  $\tilde{A}$  stato richiesto.

Nel merito, la domanda Ã" fondata.

Lâ??art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che â??al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,  $\tilde{A}$  istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co. 123, la carta elettronica per lâ??aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La carta, dellâ??importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, pu $\tilde{A}$ ² essere utilizzata per lâ??acquisto di  $(\hat{a}$ ?/)â?•.

Tale beneficio non  $\tilde{A}$ " stato riconosciuto in favore dellâ??istante, in quanto docente assunto a tempo determinato.

La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.

La clausola 4, punto 1, dellâ??accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che â??per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettiveâ?•.

La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola â??deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del (omissis), e non al personale a tempo determinato di tale (omissis), il beneficio di un vantaggio finanziario dellâ??importo di eur 500 allâ??anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per lâ??acquisto di (â?/)â?•; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione, ovvero lâ??inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego, la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e lâ??assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimitÃ, la clausola 4, punto 1 dellâ??accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha lâ??obbligo di applicare il diritto dellâ??Unione e di tutelare i diritti che questâ??ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.

Resta a questo punto da evidenziare che la domanda attorea deve qualificarsi come di adempimento di una obbligazione pecuniaria di fonte legale e di natura retributiva, siccome diretta a conseguire un vantaggio finanziario consistente in una somma di danaro determinata e certa ab origine, da erogarsi mediante lâ??utilizzo di una carta elettronica, e funzionale al corretto adempimento della controprestazione lavorativa, il quale implica il diritto-dovere di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle competenze professionali.

Deve pertanto affermarsi il diritto della??istante di conseguire, in relazione alla??anno scolastico di riferimento, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo, ovvero la??attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e condannarsi il convenuto ad adottare ogni adempimento idoneo a consentirne la fruizione.

Le spese di causa seguono la soccombenza *ex* art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione *ex* art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

P.Q.M.

dichiara il diritto dellà??istante allà??attribuzione della carta elettronica per là??aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 per là??anno scolastico 2022/2023 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione; condanna il resistente a rifondere allà??istante le spese di causa, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. (*omissis*).

Taranto, 9.5.2023.

## Campi meta

Massima: La norma nazionale (Art. 1, comma 121, L. n. 107/2015) che riserva il beneficio economico della "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" (Carta Docente) ai soli docenti a tempo indeterminato (di ruolo) contrasta con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla Direttiva 1999/70/CE).

Supporto Alla Lettura:

#### CARTA DOCENTE

La Carta del Docente Ã" unâ??iniziativa del Ministero dellâ??Istruzione e del Merito, prevista dalla L. 107 del 13 luglio 2015, volta a consentire ai docenti di ususfruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per lâ??aggiornamento e la formazione del docente di cui allâ??art. 1, c. 121, della medesima legge (Buona Scuola). La Carta Ã" assegnata ai docenti di ruolo a tempo indterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole allâ??estero, delle scuole militari. Inoltre con il D.L. 69/2023, convertito in L. 103/2023, lâ??accesso alla Carta del Docento Ã" stato esteso anche ai supplenti annuali. La carta può essere utilizzata per lâ??acquisto di:

- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili allà??aggiornamento professionale;
- hardware e software;
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dellâ??istruzione, dellâ??università e della ricerca:
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- titoli per lâ??ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nellâ??ambito del piano triennale dellâ??offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui art. 1, c. 124, L. 107/2015 (Buona Scuola)